



Assicurazione Universale per la tutela legale penale

Contraente

Federazione Italiana Triathlon
VIALE DELLO STADIO OLIMPICO SNC-SNC
00135 ROMA (RM)
ITALIA

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.02.2020).

Descrizione delle attività

Federazione sportiva a cui sono associate società sportive dilettantistiche

Copertura automatica per nuove attività

In caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza (art. 2 CSP).

COPERTURA ASSICURATIVA

Procedimenti penali

La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
 - un reato doloso,
- così come specificato all'art. 5 CSP.

Illeciti amministrativi

La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 (1) b) CSP.

Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP).

Dissequestro

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).

Libera scelta del legale e del domiciliatario

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro.

Patteggiamento

Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).

ESTENSIONI DELLA GARANZIA

SECONDO CONSULENTE DI PARTE

Se l'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un ulteriore consulente per una materia differente rispetto a quella per la quale è già stato incaricato il primo consulente, ROLAND riconosce anche tali spese ai sensi dell'art. 6 (5) CSP.

Per questa garanzia lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad EUR 2.000,00 per assicurato e viene detratto dalle spese legali.

FASE PRODROMICA

Come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere non pecuniario, o pecuniario superiore nel minimo edittale ad EUR 1.000,00) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie).

La copertura per la fase prodromica opera come sopra precisato con il sotto limite di EUR 3.500,00 per sinistro.

La presente garanzia è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di società / ente assicurati in polizza.

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Così come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), la garanzia comprende le spese legali per presentare ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad EUR 1.000,00 e/o non pecuniaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a sanzioni amministrative per violazione dei D.Lgs 81/2008, 152/2006, 193/2007, 196/2003).

Codice sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS



- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. Se successivamente viene contestato all'Assicurato anche il reato di omicidio e/o lesioni personali colpose, il sinistro si considera insorto nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio).

Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo per la garanzia 'illeciti amministrativi'

Ai sensi dell'art. 8 (1) b) CSP, in caso di contestazione di un illecito amministrativo, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.

VIOLAZIONI DI NORME FISCALI / TRIBUTARIE / DOGANALE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (c) CSP, la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale / tributaria / doganale.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

DIFESA CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 9 D.LGS. N. 231/01

Ai sensi dell'art. 11 CSP, la copertura garantisce all'ente assicurato i costi di un proprio legale per difendersi dalle sanzioni amministrative irrogabili ex art. 9, D.Lgs. n. 231/01 (e ss.mm.ii.), comprese le misure cautelari. La garanzia è prestata anche nei casi previsti dall'art. 9, Legge n. 123/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Modello organizzativo: spese di consulenza

Se l'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un consulente per la redazione, l'esame o l'integrazione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/01, ROLAND riconosce tali spese - all'interno del massimale assicurato - ai sensi dell'art. 6 (5) CSP.

IL CONTRAENTE NON HA UN MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01.

Secondo avvocato

Se l'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa dell'ente, la nomina di un secondo difensore (anche dello stesso studio legale), ROLAND - previa autorizzazione - si assume il compenso anche del secondo Avvocato ai sensi dell'art. 6 (2) CSP.

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad EUR 2.000,00 per assicurato e viene detratto dalle spese legali.

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo in materia.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino ad un importo pari al 50% del massimale complessivo di copertura per sinistro.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Ambito della validità territoriale

Europa

Massimale di copertura

EUR 100.000,00 per sinistro
- di cui per persona EUR 50.000,00 per sinistro

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato
spese per la ricerca	
di prove a sostegno della difesa	illimitato

Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: EUR 25.000,00 per persona assicurata.

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164

Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39



email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

COVID-19 - retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.

SOCIETÀ COASSICURATE:

Le prestazioni della presente polizza si applicano a tutte le società sportive dilettantistiche associate alla Federazione Italiana Triathlon.

PERSONE ASSICURATE

Assicurati sono l'Ente contraente, le società coassicurate, il consiglio federale, tutti i dirigenti, i soci, i medici sportivi e i tesserati nell'espletamento delle loro funzioni e/o mansioni a favore dell'Ente contraente o delle società coassicurate.

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 14 CSP, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

MODALITÀ DENUNCIA SINISTRO

In merito ad eventuali sinistri che si dovessero verificare, facendo riferimento a quanto indicato all'Art. 8 delle CSP - Obblighi dell'Assicurato - le denunce di sinistro devono essere inoltrate all'indirizzo e-mail della Compagnia Roland al seguente indirizzo: sinistri@roland-italia.it